

LEGISLAZIONE NEWS

A cura del Servizio Affari istituzionali e avvocatura • Arpae Emilia-Romagna

LA CORTE COSTITUZIONALE SI PRONUNCIA SUL FINANZIAMENTO SANITARIO DI ARPA SICILIA

Sentenza Corte costituzionale n. 1 del 4 gennaio 2024 (www.cortecostituzionale.it)

Le Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Sicilia, nell'ambito del giudizio di parifica del bilancio regionale per l'esercizio 2019, avevano sollevato obiezioni relativamente alle risorse provenienti dal fondo sanitario regionale (Fsr) assegnate ad Arpa Sicilia in attuazione di norme legislative regionali, sottolineando che "in assenza di una qualsivoglia precisa destinazione delle stesse per specifiche finalità afferenti all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Lea), risultano irregolarmente assegnate ed erogate per finalità extra sanitarie".

Da qui la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità in merito all'art. 90, comma 10 (*Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente*) della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

La Corte costituzionale quindi, con la recente sentenza n. 1/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme siciliane in questione portando come motivazione la violazione della legislazione statale (in particolare l'art. 20 del Dlgs 118/2011) che fissa disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali.

In particolare la Consulta con la pronuncia in esame evidenzia la necessità di un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di programmazione finanziaria sanitaria. Inoltre la Corte evidenzia che l'assegnazione all'Arpa di funzioni non riferibili esclusivamente alla protezione dell'ambiente e riguardanti anche l'ambito sanitario non può giustificare il mancato rispetto della citata disciplina statale sul "perimetro sanitario", che impone di individuare puntualmente le risorse destinate a garantire i Lea, a pena di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Per completare il quadro giuridico è necessario precisare che il legislatore siciliano, dopo l'adozione dell'ordinanza di rimessione della Corte dei conti, aveva già modificato la disposizione censurata, innovando – con l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023 – la pregressa disciplina sul finanziamento dell'Arpa e prevedendo un contributo

ordinario di funzionamento di tale Agenzia che si aggiunge a quello gravante sul Fsr. In particolare la Regione Siciliana ha ora chiarito che la parte di risorse assegnate all'Agenzia a valere sul fondo sanitario regionale deve essere destinata al "perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati ai determinanti ambientali e climatici associati direttamente e indirettamente alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati all'erogazione dei Lea". Premesso che la norma della Regione Sicilia cassata dalla Corte costituzionale (la quale assegnava ad Arpa una quota fissa predefinita delle risorse annuali del Fsr) era per diversi aspetti diversa da quella contenuta in molte altre leggi regionali che disciplinano i finanziamenti delle Arpa, è tuttavia possibile che la recente pronuncia del giudice costituzionale promuova un approfondimento generale in merito alle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie alle Agenzie ambientali e alla loro correlazione con le attività garantite dalle stesse. Diventa pertanto sempre più necessaria l'effettiva emanazione da parte del governo del Dpcm, che per inciso doveva essere adottato entro un anno dall'entrata in vigore della legge n. 132/2016, per l'individuazione dei Lepta (che costituiscono i "livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali", ovvero i livelli qualitativi e quantitativi di attività che devono essere garantiti in modo omogeneo sul piano nazionale) e dei relativi criteri di finanziamento.

L'ANNUNCIATA REVISIONE DEI PARAMETRI DI PROTEZIONE DALL'ELETTROSMOG

Legge 30 dicembre 2023 n. 214, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022" GU n. 303 del 30 dicembre 2023

L'art. 10 della legge n. 214/2023, rubricato "Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici", al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute

pubblica, prevede l'adeguamento – entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ovvero entro il 29 aprile 2024) – dei parametri attualmente vigenti (limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità) per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Cem).

I parametri vigenti sono quelli definiti dall'art. 4, comma 2, della legge n. 36/2001 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

L'adeguamento deve avvenire seguendo il procedimento già seguito per la fissazione dei predetti parametri, secondo quanto descritto dal medesimo art. 4 della legge (commi 2 e 3): i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione sono stabiliti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro della Sanità, sentito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Per la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici il procedimento è analogo, con la differenza che la proposta spetta al ministro della Sanità, sentiti i ministri dell'Ambiente e del Lavoro, oltre al Comitato interministeriale e alle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Nell'aggiornare i parametri occorre sempre rispettare le regole, le raccomandazioni e le linee guida dell'Unione europea.

Scaduto il termine di 120 giorni per la revisione dei predetti parametri, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino alla loro definitiva adozione, la norma dispone in via provvisoria l'utilizzo di nuovi valori di attenzione e di obiettivi di qualità pari a più del doppio di quelli attualmente vigenti (con conseguente innalzamento dei precedenti limiti).

